

Edizione di venerdì 9 Giugno 2023

CASI OPERATIVI

Aliquota Iva delle prestazioni di manutenzione di immobile
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Termini di versamento delle imposte per le società di capitali
di Alessandro Bonuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione agevolata delle liti pendenti portata a 51 rate mensili
di Angelo Ginex

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding di famiglia con la scissione mediante scorporo
di Ennio Vial

CONTENZIOSO

La notifica a mezzo PEC e la consegna a mani proprie
di Luigi Ferrajoli

BEST IN CLASS

Le professioni del futuro del Best in Class
di Redazione

CASI OPERATIVI

Aliquota Iva delle prestazioni di manutenzione di immobile

di Euroconference Centro Studi Tributarî



Domanda

Una Srl immobiliare procede all'acquisto di un compendio immobiliare con villa storica A/8, A/4, C/6 e parco.

L'atto di compravendita è stato denunciato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Successivamente è stata ottenuta l'autorizzazione, sia da parte della Soprintendenza sia da parte del Comune alla manutenzione straordinaria del tetto, delle facciate, infissi (serramenti/scuri), impianto elettrico/idraulico e opere interne (bagni, compresa pavimentazione e pitture e varie).

In contabilità l'immobile è stato registrato come "*immobile patrimonio*".

Le fatture relative ai lavori sono state emesse dai fornitori con Iva al 22% per le opere edili (tetto, facciate e altro) in quanto non soggetta a Iva ridotta (solo al consumatore finale – circolare n. 27/E/2016) e in *reverse charge* per altri lavori.

L'Iva è stata portata in detrazione in quanto per il fabbricato è stato richiesto un "*cambio di destinazione d'uso*" da A/8 ad A/10 (ufficio) e A/4 sarà accatastato come abitazione del custode. Per problemi con il Comune (richiesta parcheggi e oneri) il cambio d'uso non è stato oggetto di variazione in catasto entro il 31 dicembre 2022.

Nel contempo in data 27 dicembre 2022 si perfeziona un'operazione di fusione per incorporazione della Srl immobiliare (estinta) con società operativa Srl (con ricavi da servizi imponibili ai fini Iva) che trasferirà la propria sede nell'ex A/8 al perfezionamento del cambio

d'uso.

Ai fini delle imposte dirette le fatture sono state tutte registrate in incremento al valore dell'immobile.

Si chiede:

- a) la correttezza dell'applicazione dell'aliquota Iva al 22% e la relativa detraibilità;
- b) se è corretto, perfezionata la variazione catastale da A/8 a A/10, effettuare un passaggio interno da *"fabbricati civili"* a *"fabbricati ind.li e comm.li"* con necessaria delibera dell'assemblea dei soci;
- c) se dovrà essere emessa fattura per il passaggio interno e in caso di risposta affermativa quale aliquota Iva dovrà essere applicata.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Termini di versamento delle imposte per le società di capitali

di **Alessandro Bonuzzi**



Le **società di capitali** devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

In alcune circostanze, però, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. A seconda che il bilancio venga approvato nel termine **ordinario** oppure nel termine **lungo**, varia la **scadenza** per il **pagamento delle imposte** derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l'**Ires**, l'**Irap** e le relative **imposte sostitutive**.

Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di **saldo 2022** e di **prima rata dell'acconto 2023** è fissata per l'**ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta** ([ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001](#)), ossia per i soggetti solari per il **30 giugno 2023**, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).

La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte **entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023**, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al **31 luglio 2023**. Il **differimento** della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una **somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell'importo dovuto**, considerato al netto degli importi compensati in F24.

In questi casi nel **frontespizio** del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato **entro il 30 aprile 2023**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in modo che l'Agenzia delle entrate possa **verificare** che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l'assemblea di una Srl con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ha **approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023**, il termine:

- per il **deposito** del bilancio era il 28 maggio 2023;
- per il **versamento** delle imposte è il 30 giugno 2023;
- per il versamento delle imposte con la **maggiorazione** dello 0,40% è il 31 luglio 2023.

Il **frontespizio** del modello Redditi 2023 SC dovrà essere così compilato.

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
28	04	2023	30	04	2023

Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, **entro il termine lungo di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, **entro il 29 giugno 2023**, la scadenza per il pagamento delle imposte **varia** a seconda della data di approvazione del bilancio. Infatti, al riguardo, l'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#) prevede che “*i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all'Ires e all'Irap – entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio*”. Evidentemente è sempre possibile avvalersi del **versamento differito** entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l'importo dovuto. Quindi, se l'assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:

- **entro il 31 maggio 2023**, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 30 giugno 2023 oppure in data 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
- **entro il 29 giugno 2023**, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 31 luglio 2023 oppure in data 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Se, infine, il bilancio verrà approvato **dopo il 29 giugno 2023**, il termine per il versamento delle imposte rimane fermo al 31 luglio 2023 oppure al 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l'assemblea di una Srl con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ha approvato il bilancio in data **25 maggio 2023**, il termine:

- per il **deposito** del bilancio è il 24 giugno 2023;
- per il **versamento** delle imposte è il 30 giugno 2023;
- per il versamento delle imposte con la **maggiorazione** dello 0,40% è il 31 luglio 2023.

Nel **frontespizio** del modello Redditi 2023 SC:

- al campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione”, deve essere indicata la data del **25 maggio 2023**;
- al campo “Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, deve essere indicata la data del **29 giugno 2023**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione agevolata delle liti pendenti portata a 51 rate mensili di Angelo Ginex



Tra le molteplici **misure di sostegno** in favore dei contribuenti introdotte dall'[articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022](#) (c.d. Legge di Bilancio 2023), vi è la **definizione agevolata** delle **controversie tributarie pendenti** in ogni stato e grado del giudizio.

Tale istituto consente di definire le **controversie**, attribuite alla **giurisdizione tributaria**, in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, **pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in **Cassazione** e quello instaurato a seguito di **rinvio**, attraverso il **pagamento** di un determinato **importo correlato al valore della controversia** e **differenziato** in relazione **allo stato e al grado** in cui pende il giudizio da definire.

Più precisamente, **l'accesso** a tale istituto è consentito a condizione che il **ricorso di primo grado** sia stato **notificato entro il 1° gennaio 2023** e, al momento di presentazione della domanda, **non** si sia formato il **giudicato** (quindi, non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e non siano spirati i termini di impugnazione o di riassunzione).

Inoltre, per quanto concerne i **benefici** derivanti dalla definizione (cfr., [circolare AdE n. 2/E/2023](#)), si rammenta che, oltre all'**annullamento di sanzioni e interessi**, sono dovute le seguenti **percentuali del valore della controversia**, a seconda che **alla data del 1° gennaio 2023**:

- 100% per il ricorso notificato;
- 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
- 40% per il ricorso accolto in primo grado;
- 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale in secondo grado;
- 40% o 15% (dell'ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
- 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in

secondo grado.

Ai fini del **perfezionamento** della **definizione agevolata** delle controversie tributarie, il contribuente era tenuto a presentare una **domanda di definizione** e ad eseguire il **pagamento, entro il 30 giugno 2023**, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superassero euro 1.000, era ammesso il **pagamento rateale**, con applicazione delle disposizioni dell'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#) in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. Le rate trimestrali dovevano essere versate entro il **30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno**.

Con il **D.L. 34/2023** (c.d. **Decreto Bollette**), e in particolare con l'[articolo 20](#), cui è stata apportata un'ultima modifica in sede di conversione in **Legge 26 maggio 2023, n. 56**, sono stati **posticipati i termini di definizione e di pagamento**.

Innanzitutto, è ora previsto che il **perfezionamento** della definizione agevolata delle liti pendenti si abbia con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti **entro il 30 settembre 2023**.

Con riferimento all'ipotesi in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, fermo restando l'ammissibilità del pagamento rateale e l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del citato **articolo 8** in un **massimo di 20 rate di pari importo**, è ora previsto che **le prime 3 devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023**, mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Tuttavia, in sede di conversione in legge del **D.L. 34/2023**, come anticipato, all'**articolo 20** è stato altresì previsto che **a scelta del contribuente**, le **rate successive alle prime 3** possono essere versate in un **massimo di 51 rate mensili di pari importo**, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, **a decorrere dal mese di gennaio 2024**, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Inoltre, **il processo tributario è sospeso** non più fino al 10 luglio 2023, bensì **fino al 10 ottobre 2023**. Per le controversie definibili sono **sospesi per 11 mesi** e non più 9 mesi **i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del **controricorso in cassazione** che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Infine, ulteriori modifiche sono state previste per il diniego e l'accordo conciliativo. L'eventuale **diniego** della definizione agevolata, adesso, deve essere **notificato entro il 30 settembre 2024**, mentre la possibilità di **accordo conciliativo**, alternativo alla definizione agevolata, ha come **termine ultimo il 30 settembre 2023** e non più il 30 giugno 2023.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding di famiglia con la scissione mediante scorporo

di **Ennio Vial**



Il D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel nostro codice civile l'[articolo 2506.1](#) recante la disciplina della **scissione mediante scorporo**.

Si tratta di un'operazione che consente di **scorporare alcuni beni di una società** assegnandoli, non ad una società sorella, e nemmeno alla società partecipante o partecipata preesistenti, bensì **ad una società totalmente posseduta dalla scissa** che nasce a seguito dell'operazione straordinaria in discorso.

L'[articolo 2506.1, co. 1](#), prevede che *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”*.

La previsione, oltre a contenere palesemente dei refusi, non brilla per chiarezza. In particolare dovrà essere chiarito **come si intende soddisfatto il requisito della continuazione della propria attività** da parte della scissa. Ragionevolmente, si può ritenere che la norma vada intesa come una **preclusione ad una scissione totale**.

Ciò che è importante rilevare è che l'operazione prevista dall'[articolo 2506.1 cod. civ.](#) **non potrebbe essere realizzata attraverso una scissione di una società a vantaggio di una beneficiaria** all'uopo costituita prima dell'operazione di scissione.

Ciò in quanto, come affermato dai Notai del Triveneto, quando la scissa controllante si scinde a favore di una beneficiaria interamente partecipata dalla scissa, i soci della scissa entrano nella compagine societaria della beneficiaria.

Per consentire uno **sviluppo “in verticale” del gruppo**, si potrebbe seguire la via del **conferimento di beni** con l'ovvia conseguenza che **lo stesso risulta contemporaneamente**

fiscalmente neutro, ed è assoggettato ad **imposta di registro fissa solamente in ipotesi di conferimento di azienda**.

La nuova operazione straordinaria potrebbe essere valutata come **veicolo alternativo al conferimento di azienda, per creare la holding di famiglia**.

La società scissa, in questo caso, potrebbe **conservare esclusivamente il compendio immobiliare e scorporare a vantaggio di una beneficiaria neo costituita l'intero ramo aziendale**. L'operazione potrebbe seguire la via della scissione mediante scorporo in luogo del conferimento.

La differente operazione porterà, ragionevolmente, a differenti conseguenze.

Ad esempio, se, in ipotesi di **conferimento**, il patrimonio netto della conferitaria assume generalmente natura di riserva di capitale, nella **scissione mediante scorporo** il patrimonio della beneficiaria potrebbe assumere la natura del patrimonio della scissa alla luce dei chiarimenti forniti dalla [risoluzione 97/E/2017](#).

L'incertezza è d'obbligo atteso che la **scissione non determina in questo caso alcuna riduzione del patrimonio della scissa**, in quanto questa sostituirà i valori contabili dei beni scorporati nella società figlia con un analogo valore contabile rappresentato dalla nuova partecipazione.

Diverse saranno anche le conseguenze in tema di **responsabilità delle società coinvolte** che saranno, ovviamente, regolate, a seconda dei casi, dalle previsioni relative al conferimento o alle previsioni relative alla scissione.

La **scissione mediante scorporo**, potrebbe essere, altresì, utilizzata per creare la **sub-holding**.

In questo caso, l'operazione si colloca non come alternativa ad un conferimento di azienda, ma come **alternativa ad un conferimento di partecipazioni** che, in questi casi, viene generalmente regolato dall'[articolo 175 Tuir](#) (cd. conferimento di partecipazioni a realizzo controllato posto in essere da soggetti che operano nella sfera di impresa commerciale).

Se l'operazione viene implementata attraverso una scissione mediante scorporo non dovrebbe trovare applicazione la previsione dell'[articolo 175, comma 2](#), a mente della quale: *“Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il **valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento** prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 **se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti**, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.”*.

CONTENZIOSO

La notifica a mezzo PEC e la consegna a mani proprie

di **Luigi Ferrajoli**



Nell'ambito del contenzioso tributario, specifico interesse deve attribuirsi alla legittimità della comunicazione e/o **notificazione** di fissazione **udienza** all'indirizzo di posta certificata del contribuente che abbia **eletto domicilio** presso il proprio difensore.

Innanzitutto, occorre osservare che, nel processo tributario, la **comunicazione della data** di udienza è disciplinata dall'[articolo 31 D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede che *“la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”*, principio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione all'articolo 61 del Decreto citato, per adempiere ad una essenziale funzione di **garanzia del diritto di difesa** e del principio del contraddittorio. Infatti, l'**omessa** comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, **dell'avviso di fissazione** dell'udienza di discussione, determina **la nullità** della decisione comunque pronunciata.

A tale proposito costante giurisprudenza ha precisato che, nel processo tributario, la **comunicazione** dell'avviso di trattazione direttamente alla **parte**, anziché al procuratore costituito, **non dà luogo alla nullità assoluta dell'udienza** e degli atti successivi, non versandosi nell'ipotesi di **omessa** comunicazione dell'avviso. Infatti, come nel rito ordinario, la notificazione dell'appello alla parte personalmente integra una nullità relativa sanabile, con effetto *ex tunc*, dalla costituzione della parte in giudizio (Cass. Civ. n. 27094/2006). Ne consegue che **la costituzione** in giudizio da parte del difensore dell'appellato **sana la nullità** per il raggiungimento dello scopo, ex [articolo 156, comma 3, c.p.c.](#)

Tale principio è stato ripreso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13654/2011, la quale, in tema di contraddittorio nel processo tributario, ha stabilito che la **comunicazione** dell'avviso di trattazione della causa, ex [articolo 17, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna **in mani proprie**. In altre parole, la notifica o la comunicazione, per essere ritenuta valida, deve **raggiungere direttamente la parte**.

Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha cercato di fare maggiore chiarezza sulla possibilità di equiparare **la comunicazione** all'indirizzo di posta elettronica certificata della parte alla consegna a mani proprie, modalità prevista dal citato [articolo 17](#), in qualsiasi evenienza.

A tale proposito, con la sentenza n. 27050/2017, la Cassazione ha osservato che la notificazione c.d. "a mani proprie" **non è estensibile alle società**, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone e, pertanto le comunicazioni dovranno essere eseguite necessariamente presso il domicilio eletto e non presso la sede legale della società.

Stesso discorso anche per le persone giuridiche diverse dalla società, tra cui quelle di diritto pubblico, in quanto anche in questo caso la ricezione degli atti avviene tramite altre persone.

I Giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che, a fronte di comunicazione tramite PEC alla parte, si debba escludere nel caso *de quo* la **validità della consegna** "a mani proprie", identificata non solo con quella prevista ex [articolo 138 c.p.c.](#), ma anche con tutte le altre notificazioni ex [articolo 140 c.p.c.](#) o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani **del destinatario** (Cass. Civ. n. 34450/2022).

Ne consegue che la notificazione o la comunicazione in mani proprie esige un coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto e la conseguente consapevolezza da parte sua di tale ricezione. La **comunicazione a mezzo PEC** prescinde invece da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione dell'[articolo 149 bis c.p.c.](#), in base alla quale la notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella PEC del destinatario.

Alla luce di tali precisazioni, la notificazione/comunicazione **all'indirizzo PEC** della parte **non** può essere **equiparata** alla **consegna a mani** proprie del destinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell'atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna a mani proprie.

Sulla base di tali presupposti è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9165/2023 dello scorso 3 aprile, affermando il seguente principio di diritto: **"nel processo tributario qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo pec valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex d. lgs. n. 546 del 1992, articolo 16 bis, ultimo comma, ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo pec non integra la consegna a mani proprie che il D. Lgs. n. 546 del 1992, articolo 17 fa sempre salva"**.

BEST IN CLASS

Le professioni del futuro del Best in Class

di **Redazione**



Nello [Speciale “Best in class”](#), che da oggi verrà arricchito da una serie di interventi su Euroconference News, vogliamo dare voce ai vincitori dell'edizione 2023 premiati a Cernobbio, nelle rispettive categorie e per le aree di competenza.

“Best in class” nasce da una *partnership* tra Euroconference e TeamSystem con il supporto di Forbes e vuole promuovere e premiare le 100 eccellenze italiane tra i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro.

Una giuria di esperti ha selezionato i migliori tra i Professionisti e gli Studi candidati, prendendo in considerazione specifici fattori nelle 3 categorie oggetto dell'iniziativa:

1. Crescita e Competenza;
2. Innovazione Digitale;
3. Valore Economico-Sviluppo di Business.

[**Visualizza subito il video con l'elenco dei vincitori >>**](#)

Nelle prossime puntate, che avranno cadenza bisettimanale, i professionisti vincitori racconteranno come stanno affrontando il presente e le ragioni che li hanno spinti a partecipare all'iniziativa.

Sarà anche l'occasione per illustrare i motivi della premiazione per coloro che si sono distinti per la capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore, sia per il proprio Studio sia per le proprie aziende clienti.

Sempre in una logica di condivisione di esperienze di successo per tutti i *target* coinvolti.

Segui lo [Speciale “Best in class”](#) su Euroconference News.

